



# Comune di Tavullia

Provincia di Pesaro e Urbino

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

Numero 30 Del 29-10-18

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC. APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2019**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

Paolucci Francesca	P	BERTUCCIOLI OTTAVIO	P
Pieri Alessandro	P	FERRANDINO SONIA	P
Macchini Laura	P	BANINI FABIO	P
Signoretti Agostino	P	BACCHINI ENRICO	P
FEDERICI PATRIZIO	P	DI STEFANI ROBERTA	P
MURATORI SARA	P	Borra Giancarlo	P
Baronciani Mirko	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Paolucci Francesca in qualità di SINDACO assistito dal VICE SEGRETARIO COMUNALE Signor Rosati Bruno.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Macchini Laura  
Signoretti Agostino  
DI STEFANI ROBERTA

Immediatamente eseguibile S

Soggetta a controllo N

I Sindaco illustra la proposta n. 30 del 24.10.2018 presentata dall'Area Servizi istituzionali avente per oggetto: "Imposta unica comunale IUC. Approvazione aliquote TASI 2019"

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Preso atto della proposta;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino*

*all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011*

Visti inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2016;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 29.04.15, *immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge*;

Richiamato in particolare gli articoli da 23 a 32 del Regolamento, i quali stabiliscono:

- a) ai fini dell'applicazione delle riduzioni/detrazioni, quanto segue (art. 30): non si rende necessaria l'applicazione data la non applicazione per aliquota IMU allo 1,06%
- b) un riparto del carico tributario complessivo, se dovuto, del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore (art. 26);

Richiamata la propria deliberazione n. 55 in data 27.12.17, con la quale, per l'anno di imposta 2018, questo Comune ha deciso:

**ALIQUOTA 1,9 per mille per i fabbricati non soggetti all'IMU**

**ALIQUOTA 1,0 per mille** Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557 del 1993 convertito con modificazioni dalla L. n.133 del 1994

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Ritenuto opportuno, pur non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in ordine all'eventuale proroga del blocco anche per il 2019, assumere prudenzialmente che esso sia esteso all'esercizio 2019, con la sola eccezione della TARI e dell'Imposta di soggiorno;

Vista la *proposta di* deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 24.10.18, relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria<sup>1</sup>:

#### **Aliquote e detrazioni IMU anno 2019**

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota/detrazione e</b>
--------------------	----------------------------------

<sup>1</sup> Riportare le aliquote/detrazioni IMU deliberate dal Comune.

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	0,60%
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	1,06%
Altri immobili	1,06%
Abitazioni tenute a disposizione	1,06%
Terreni agricoli (se dovuta)	1,06%
Detrazione per abitazione principale	€. 200,00

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2019, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013<sup>2</sup>:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	Non applicabile
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	Non applicabile
Abitazioni tenute a disposizione	Non applicabile
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Beni-merce	0,19%
Altri immobili non soggetti all'IMU e soggetti a TASI	0,19%

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 24 del vigente Regolamento IUC, con riferimento alla TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti<sup>3</sup>:

- a) anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistica,
- b) uffici giudiziari,
- c) servizio di polizia municipale
- d) viabilità, circolazione stradale e servizi connessi,
- e) illuminazione pubblica e servizi connessi,
- f) urbanistica e gestione del territorio,
- g) servizi di protezione civile,
- h) parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.

<sup>2</sup> La differenziazione delle aliquote proposta di seguito rappresenta un semplice suggerimento che i comuni possono liberamente modificare nel rispetto delle aliquote massime previste e della clausola di salvaguardia di cui al comma 677 della legge n. 147/2013.

<sup>3</sup> Barrare le opzioni che interessano.

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, stimati come segue:

- a) anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistica, euro 183.000,00
- b) uffici giudiziari, euro 0,00
- c) servizio di polizia municipale euro 155.000,00
- d) viabilità, circolazione stradale e servizi connessi, euro 59.600,00
- e) illuminazione pubblica e servizi connessi, euro 240.000,00
- f) urbanistica e gestione del territorio, euro 1.700,00
- g) servizi di protezione civile, euro 5.800,00
- h) parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi al territorio ed all'ambiente.  
Euro 34.000,00

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il*

*Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997*

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000:

- di regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile dell'Ufficio interessato;
- di regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'esito della votazione, svoltasi per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti n. 13

Assenti n. /

Astenuti n. 4 ( Consiglieri Bacchini, Banini, Borra e Di Stefani)

Votanti n. 9

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. /

## **DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2019:

Fattispecie	Aliquota TASI
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	Non applicabile
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	Non applicabile
Abitazioni tenute a disposizione	Non applicabile
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Beni-merce	0.19%
Altri immobili eventualmente non soggetti all'IMU e soggetti a TASI	0,19%

- 2) di stimare in €. 1.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione;
- 4) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, in esito alla seguente votazione svoltasi per alzata di mano:

Presenti n. 13  
Assenti n. /  
Astenuiti n. 4 ( Consiglieri Bacchini, Banini, Borra e Di Stefani)  
Votanti n. 9  
Voti favorevoli n. 9  
Voti contrari n. /

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Li 24-10-18

Il Responsabile del Servizio

F.to Rosati Bruno

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Li 24-10-2018

Il Responsabile del  
Servizio finanziario

F.to Rosati Bruno

Il presente verbale, salva sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente  
F.to Paolucci Francesca

Il Segretario Comunale  
F.to Rosati Bruno

=====  
Per copia conforme all'originale  
TAVULLIA, lì 31-10-18

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Rosati Bruno

=====  
**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza odierna (Art. 124 D.Lgs. 267/2000 - art.32, 1° comma, L.69/2009).

[ ] Non é soggetta a controllo preventivo di legittimità .

TAVULLIA, lì 31-10-18

Il Segretario Comunale  
F.to Rosati Bruno

=====  
**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il

[ ] E' stata inoltre dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4^, D.Lgs. 267/2000);  
TAVULLIA, lì

Il Segretario Comunale  
F.to Rosati Bruno